

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35357/2020 promossa da:

(...) S.P.A. (C.F. (...)),

(...) (C.F. (...)),

ATTORI

contro

(...) S.P.A. (C.F. (...)),

CONVENUTO

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 30.3.2021, sentite le parti, letti gli atti di causa, quanto alla preliminare eccezione di improcedibilità per mancata proposizione della mediazione in assenza della parte attrice personalmente all'incontro di mediazione;

osserva

alla luce del tenore letterale degli artt. 5 e 8 del dlgs 28/2010, i quali, ai fini dell'esperimento della condizione di procedibilità, impongono la partecipazione personale delle parti nel procedimento di mediazione, e della interpretazione data dal recente intervento della giurisprudenza (Cass. 8473/2019) a tenore del quale le parti possono delegare taluno all'uopo a condizione che detta delega si fondi su di una procura speciale sostanziale, ossia una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto; rilevato che dai verbali di mediazione in atti si evince la presenza del difensore di parte attrice e non della parte personalmente e che non vi è menzione della disponibilità di una procura speciale (peraltro neppure prodotta dalla parte attrice pur a seguito della preliminare eccezione della convenuta); ritenuto che la conseguenza della accertata irrivalenza non sia la dichiarazione di improcedibilità ma l'attivazione del potere del Giudice di disporre la sua attuazione nelle forme di legge;

P.Q.M.

Visto l'art. 5 Dlgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.

Rinvia la causa all'udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all'esito della mediazione.

Si comunichi

Milano, 14 aprile 2021